

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1866.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 2/3 Marzo 1866.

dal Ministro dell' Interno

OGGETTO

Opposizione delle) Intendefture ed altre disposizioni (ordine) amministrativo

Relatore

Approvata nella tornata del

187

Nº 492

9

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

1	5
2	6
3	7
4	8

CONSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente

Segretario —

Relatore

DISCUSSO NEGLI UFFICI

it _____

PRESENTATA LA RELAZIONE

il _____

— — — — —

CONVOCAZIONI DELLA COMMISSIONE

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed, occorrendole, di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento, di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

presentato dal ministro dell'interno

(CHIAVES)

nella tornata del 23 marzo 1866

Soppressione delle Sotto-Prefetture ed altre disposizioni d'ordine amministrativo.

SIGNORI! — Nelle discussioni che ebbero luogo in questa Camera nell'ultima Sessione della passata Legislatura, intorno alla facoltà da accordarsi al Governo del re di modificare le circoscrizioni territoriali, non fu da nessuno contestata la convenienza e l'utilità di un tale provvedimento. Anzi la Commissione incaricata di riferire in proposito, ne ammise esplicitamente, non che la convenienza, persino la necessità.

Dopochè la facoltà venne concessa coll'articolo 2º della legge 20 marzo 1865, numero 2248, l'opinione pubblica s'andò sempre più occupando di questa riforma, e mostrò di desiderarla più compiuta e radicale di quello che lo ammettesse il tenore del citato articolo di legge, soprattutto per ciò che riguarda i circondari e le sottoprefetture.

La duplice maniera di centri governativi stabiliti dalla legge 23 ottobre 1859, delle provincie, cioè, o prefetture, e dei circondari o sottoprefetture, fu giudicata una non necessaria complicazione del meccanismo governativo, ed una fonte di dispendio e di du-

plicazione, od anche confusione di affari e di competenze. Utile anche ora sotto alcuni aspetti, ma più assai nei primordi del nuovo Stato, come quella che moltiplicava le relazioni tra il Governo e gli amministrati usciti appena dalla continua tutela dei cessati Gèverni, e agevolava ai cittadini il mezzo di adire l'autorità ed ottenere il sollecito disbrigo degli affari di minor rilievo, quella distinzione di centri e sottocentri non potrebbe infatti ritenersi oramai come indispensabile dopo lo svolgimento dato all'amministrazione autonoma del Comune, le cresciute comunicazioni e l'esperienza acquistata dalle popolazioni nel libero Governo.

Che se vogliamo badare alla reale importanza dell'ufficio del sottoprefetto, è facile riconoscere come le sue competenze si riducano al disbrigo di affari di minor momento, a preparazione o proposta di provvedimenti la cui determinazione è riservata ai prefetti, il che importa appunto quella duplicazione di pratiche e quella complicazione che sopra si è notata. Negli stessi casi d'urgenza, in cui il sottoprefetto può provvedere, rarissimo è che gli manchi agio di consultare il capo della provincia.

Nè il criterio dell'importanza dei luoghi in cui risiedono i sottoprefetti è tale da dimostrarne necessaria l'istituzione. Molti centri importanti non meno per popolazione e non meno distanti dal capoluogo di provincia sono sprovvisti di sottoprefettura, e tuttavia non si può dire che l'azione governativa e l'andamento dell'amministrazione vi sieno più difficili e tanto meno impediti. Sopra 134 circondari ve n'ha 92 inferiori a 100 mila abitanti, e 37 inferiori a 150 mila. Ora, per citare un solo esempio, il Lombardo-Veneto sotto il Governo austriaco, per ogni distretto di 112,836 abitanti in media, non aveva che un commissariato composto di un commissario distrettuale, un aggiunto e un amanuense, il quale per giunta disimpegnava la maggior parte dei servizi che nei nostri circondari sono affidati ad uffizi speciali dipendenti da altri Ministeri.

Si oppone che intorno ai circondari già si sono formati interessi, che li hanno costituiti quasi in ente non più suscettibile di essere soppressi senza danno. Ma, oltrechè non il circondario, ove altri pubblici servizi si disimpegnano, ma la sottoprefettura si propone qui di abolire, vuolsi considerare come non abbia il circondario nessuno di quei caratteri di ente morale che distinguono la provincia fornita di vita propria e costituita tradizionalmente e da una naturale omogeneità d'interessi e spontaneità di rapporti.

Certamente parrà in principio un po' grave ai citta-

dini di dover far capo all'autorità provinciale anche per quei pochi provvedimenti che fin qui erano deferiti ai sottoprefetti. Ma al proponente un solo oggetto parve meritare speciale riguardo, sotto questo aspetto dell'incomodo dei cittadini, ed è la *leva* solita farsi per circondario. E per questa egli ha creduto di dover fare un'eccezione, affidando le operazioni principali di essa ad una sezione distrettuale del Consiglio di leva provinciale.

Nell'interesse dell'ordine pubblico, parve al Governo di dover fare un'altra eccezione determinata da speciali condizioni di luoghi, le quali, finchè non siano modificate, gli parvero consigliare il mantenimento in alcuni centri minori non già di una sottoprefettura, ma di una autorità delegata, dipendente in tutto dal prefetto, che vi disimpegni le funzioni che dal medesimo gli verranno affidate.

Sopprimendo le sottoprefetture è naturale che si sopprimano del pari i Consigli sanitari circondariali e i commissari del vaccino, le funzioni dei quali possono senza alcun danno disimpegnarsi dai Consigli sanitari e dai conservatori del vaccino nelle provincie, a cui la legge ha forniti i mezzi necessari per esercitare la loro azione e sorveglianza su tutta la provincia.

Già ho riconosciuto, o signori, che la provincia è un ente morale tradizionale, completo nella sua organizzazione, fornito di vita propria, e quindi tale da non potervisi toccare, se non quando questa vita gli difetti, o l'organizzazione se ne ravvisi tale da non corrispondere ad una esistenza, che dirò naturale e sufficiente a soddisfare ai carichi onde essa è gravata.

La Commissione della Camera che studiò tale questione nella passata Legislatura ammise che « in Italia siano a farsi ricomposizioni territoriali di provincie, principalmente allo scopo di fare che a ciascuno di questi enti bastino le forze a soddisfare ai nuovi pesi. » Aggiungasi che, mentre per qualche provincia possono essere sopravvenuti nuovi elementi economici a consigliarne la modificazione, le circostanze attuali possono in qualche parte aver alterata la naturale costituzione, non tenendo abbastanza conto delle radicate relazioni ed affinità tra le diverse parti di un territorio suscettibile di formare una provincia.

Questo mostra da un lato la somma parsimonia con cui devesi procedere nel modificare le circoscrizioni provinciali e dall'altro i criteri con cui il Governo intenderebbe di poter farlo per qualcuna di esse, ridemandando la facoltà concessa all'articolo 2 della legge

20 marzo 1865, n° 2248.

I provvedimenti fin qui accennati potranno produrre

due vantaggi: il primo, più notevole, della semplificazione e del più facile e spedito disbrigo degli affari pubblici; il secondo di un'economia, che per lo Stato risulterà di circa 3 milioni, e per le provincie di circa un quarto di milione, che ora si spende per locali e mobilia delle sottoprefetture.

Ma il risparmio dello Stato non si avrà intero che dopo cessati gli effetti della soppressione quanto al personale degli impiegati; i quali venendo collocati in disponibilità assorbiranno, finchè questa duri, i due quinti della somma sovrindicata.

E questa necessità di collocare d'un tratto in disponibilità gran numero d'impiegati, di cui si renderà dettore in modo singolare la condizione, persuade il sottoscritto di aggiungere, nel progetto di legge unito alla presente relazione, un articolo che, facendo una eccezione alla legge sulle disponibilità, porta a 4 anni il godimento dei benefici accordati da quella legge, per gli impiegati che rimarranno disponibili colla soppressione delle sottoprefetture.

Signori! Nelle cose fin qui esposte ho compendiate le principali ragioni e i criteri del progetto di legge che ho l'onore di presentarvi, intorno al quale ho già avuto occasione di dare più ampi schiarimenti nell'altro ramo del Parlamento, che lo approvò col suo voto. Io confido che non sarà per mancargli il vostro suffragio e che vorrete così sancire un primo passo a quelle riforme amministrative, che la Nazione e la Rappresentanza di essa hanno mostrato di vivamente desiderare e di volere promuovere con ogni sollecitudine.

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

nella tornata del 3 marzo 1866

Art. 1.

Le sottoprefetture del regno sono soppresse.

Art. 2.

Le attribuzioni affidate attualmente dalle varie leggi ai sottoprefetti come capi di circondario sono concentrate nei prefetti.

Art. 3.

Il Governo del re potrà dove e quando le condizioni topografiche, la distanza dal centro, o lo stato della pubblica sicurezza lo richiedano, delegare temporaneamente tutte o parte delle incumbenze attualmente affidate ai sottoprefetti a commissari governativi, destinandovi funzionari scelti fra i sottoprefetti in disponibilità o consiglieri di prefettura.

La circoscrizione e costituzione di questi circondari, i quali in ogni caso non potranno eccedere i trenta, verrà fatta con decreto reale.

Art. 4.

Le spese di locale e mobilia tanto per l'ufficio, quanto per l'alloggio di questi commissari governativi restano a carico della provincia.

Art. 5.

Le operazioni della leva si faranno per provincia, la quale per questo servizio potrà essere divisa in distretti costituiti per decreto reale.

In questo caso la sessione ordinaria per l'esame definitivo e per la designazione degli iscritti di ciascun distretto sarà tenuta nel comune che verrà dallo stesso reale decreto indicato, il quale dovrà provvedere il locale e la mobilia occorrente.

Art. 6.

Per questo oggetto il Consiglio provinciale di leva sarà diviso in altrettante sezioni quanti saranno i distretti.

Ciascuna sezione sarà composta di un presidente, che sarà il prefetto od un consigliere di prefettura da lui designato, di due consiglieri provinciali preventivamente designati dallo stesso Consiglio provinciale, e di due ufficiali superiori dell'esercito o capitani, delegati dal Ministero della guerra.

6 Ogni prefetto incaricherà altrettanti impiegati della prefettura delle funzioni di commissario di leva quante sono le sezioni del Consiglio di leva.

Art. 7.

Terminata la sessione ordinaria, di cui nel precedente articolo, tutte le altre operazioni attribuite ai Consigli di leva saranno disimpegnate nel capoluogo della provincia e dalla sezione principale.

Art. 8.

Sono soppressi i Consigli circondariali di sanità stabiliti dalla legge 20 marzo 1865, Allegato C, e le loro funzioni saranno esercitate dai Consigli sanitari provinciali.

Sono pure soppressi i commissari del vaccino stabiliti dalla legge 20 novembre 1859, e le loro funzioni saranno esercitate dai vice-conservatori del vaccino.

Art. 9.

I funzionari che per effetto della presente legge saranno collocati in disponibilità ne potranno godere i benefici per quattro anni.

Art. 10.

È data facoltà al Governo d'introdurre, fra diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge, nelle circoscrizioni territoriali delle provincie quei mutamenti che sono dettati da evidente necessità, udito il parere dei Consigli provinciali, dei Consigli comunali specialmente interessati e del Consiglio di Stato.

Art. 11.

La presente legge andrà in vigore il primo giorno del semestre successivo alla sua promulgazione, dal qual tempo saranno abrogate tutte le disposizioni legislative contrarie alla medesima.

Addi 4 marzo 1866.

*Il presidente del Senato
CASATI.*

W 82

Progetto di legge - fuoriuscito
dal Senato del Regno presentato
dal Ministro per l'interno
(Chiaro)

Soppressione delle lotte Repubblicane ed altre
suffragiarie d'ordine amministrativo

o Toruña del 23. May 1866.

Legislatura 9

Relazione

Progetto di Legge

per la soppressione delle Sottoprefetture
ed altre disposizioni d'ordine amminis-
trativo, adottato dal Senato del Re-
gno nella seduta 3 marzo, e presentato
dal ministro dell'Interno [G. B. Bava] alle
Camere dei Deputati nella sedu-
ta 10 marzo 1866.

Cont. IV

Legge 10 marzo

~~Legge~~ delle disposizioni ch'ebbe
luogo in questa Camera nell'ultima
seduta della passata legislatura, in
intorno alla facoltà da accordare
al governo del Re di modificare le
incapacitazioni territoriali, non per
dare nessuno contesto la conveuen-
za e l'utilità di un tale provvedi-
mento. Ora i termini in cui è
stata di riferire in proposito, non am-
mette esplicitamente, non che la
convenienza, per cui la ~~legge~~ non è
accettata.

Dopo che la facoltà venne concessa
col articolo 2^o della legge 20 marzo 1865
n. 2248, l'opinione pubblica s'andò
sempre più occupando di questa riforma,
e mestoso di desiderarla più con-
piuta e radicale, di quello che la am-
metteva il tenore del citato articolo
di legge, ~~soprattutto~~ per ciò che riguarda
dai Giudicati e le Sottoprefetture.

In migliore maniera di entri governativi
stabiliti dalla legge 23 ottobre 1859,
delle Province cioè, o Prefetture, e dei
Giudicati e Sottoprefetture, giudici

ata una non necessaria complicazione
del meccanismo governativo, ed una
fonte di eccessivo dissenso e di dysfunc-
zione, di molte confusione, di affari e
di competenze. Utile anche era fatto
alcuni aspetti, ma più appai nei pri-
moni del nuovo Stato, come quella
che moltificava le relazioni fra il
governo e gli amministratori appalti appena
dalla contraria tutela dei capi go-
verni, e agevolava ai cittadini il mezzo
di adire l'autorità ed ottenere il
potere di dirsi degli affari di minor
rilievo, quella distinzione di entri e
potere entri ~~non potrebbe~~ infatti ritenuasi ora
mai come — indifendibile, dopo le deci-
sioni date all'amministrazione
autonoma del Comune, le vecchie
comunicazioni e l'esperienza acquisita
dalle pubblicazioni nel libero governo.

Che se vogliamo badare alla reale impor-
tanza dell'ufficio del Sottoprefetto,
è facile ricongnere come le sue conge-
frazioni riducessero al diritto di affari
di minor momento, a preparazione
e proposito di provvedimenti, la cui
determinazione è riservata ai Pre-
fetti, il che soggiusta appunto quella di-
plorazione di pratiche e quelle con-
plicazioni che pur si è notata,
negli stessi casi d'urgenza, in cui il
Sottoprefetto può provvedere, scrivendo
che gli manchi agio di consultare
il Capo della Provincia.

Se il criterio della importanza dei luoghi

in cui ricevono i Sottoprefetti è tale
che dimostrare necessaria l'istituzione.
Molti centri importanti non meno per
popolazione e non meno distanti dalla
città di Provincia sono provvisti di
Sottoprefettura; e tuttavia non si
può dire che l'azione governativa e
l'andamento dell'amministrazione
vi siano più difficili ^{e tanto meno} ~~che~~. ~~che~~
~~significi che~~ ~~che~~ ~~può~~ ~~essere~~ ~~d'uno~~ ~~Sottoprefetto~~
non abbia il suo territorio e una
popolazione che renda occorrente un
esponente istituzionale di uno o più
~~governi~~ ~~o~~ ~~uffici~~ ~~della~~ ~~Circondario~~
~~l'uno~~. Sopra 134 ~~verso~~ ha 92 uffici
ri a 100 mila abitanti, - 37 uffici
a 150 mila. Ora, per citare un solo esem-
pio, il Lombardo-Veneto sotto il governo
austriaco, per ogni distretto di 112,836
abitanti non ha che un
commissario capo di un com-
unipario distrettuale, un aggiunto e un
ammanuense, il quale per giunta offre
ogni anno la maggior parte dei servizi
che nei nostri Circondari sono affi-
dati a uffici speciali dipendenti da
altri ministeri.

Occhiali

Io oppone che intorno ai Circondari già
sifono formati i tribunali, che li hanno
costituiti negli stessi non più
possibile di operare sopraffeta senza
danno. Ma, oltreché non il Circon-
dario, ovvero altri pubblici servizi di
forneggerne, non la Sottoprefettura si
propone quindi abolire, ma gli conside-
rare come non abbia il Circondario

ff. *He avvertito l'admissione che
è da una notevole omogeneità
d'intensi e quantità di rapporti.*

negli uni di quei caratteri di corte morale
che distinguono la Provincia ~~per~~ ^{per} l'etica
~~ante~~ ^{etica} ~~etica~~, purissima di vita pro-
pria ~~di~~ ^{et} proprio interno. Sarebbe
~~dimostrato~~ ^{che} la mancanza del fine
risiede ~~una~~ ⁱⁿ appartenenza propria ~~che~~
fonda, che è l'etica della Provincia.

certamente parve in principio un po' grave
ai cittadini il dover far capo alla autorità
provinciale anche per quei giochi
procedimenti che fin qui erano defi-
niti ai Sottoprefetti. Ma al proponente
un solo oggetto parve meritare speciale
riguardo, sotto questo aspetto dell'incorona-
zione dei cittadini, d'è la leva politica
fogli per circoscrizioni. E per questa egli
se intendeva di dover fare un'ellegazione,
affidando le operazioni principali di
una ^{sezione} di tutto il ^{comune} del ^{comune}
epoca ad un consiglio di leva ^{composto} ^{da} ^{segnate}
degli uuffici Provinciale, le sole
preposte comuni di o comune.

Digital

Rimaneva però a cui già faceva fe' vera
mente tutti gli attuali centri di
sotto prefettura, ^{per} opere fusa
grave d'anno privato ^{come} d'un rappre-
sentante del ^{comune} ~~gabinetto~~: ^{de} ~~che~~ ^{qui}
Nell'intervallo ^{al governo} dell'ordine pubblico,
figurava di dover fare un' ^{altra} eccezione
determinata da particolari condizioni
di luoghi, le quali, finché non si era
modificate, gli juvano, ^{in alcun} ^{contumacie} cogliere il
mantenimento, non già d'una sotto-
prefettura, ma d'una autorità ^{delegata},
dipendente in tutto dal ^{comune} ^{delegato} Prefetto, che via
disponesse le funzioni che dal medesimo
gli verranno affidate.

3 277

aggiornando le sotto-prefetture i naturali
che si popolino del pari i Consigli for-
mari circondari abbi scommessi del
vaccino, le pruzioni dei quali possono
pero alcun danno di cui egli non
bogagli farsi e dai Consigliari del
vaccino nelle provincie, a cui la legge ha
forniti i mezzi necessari per erigere
la loro ospedale e provveder l'auxilio per tutta
la Provincia.

già ho ricominciato, o Signori, che la Provise
rat è un ente morale tradizionale, con-
pleso nella sua organizzazione, fornito
di vita propria, e quindi tale da non
poter più ~~poter~~ ^{poter} essere, se non di nuovo e ^o per
vita gli difetti, o l'organizzazione ^{non} for-
marsi ^{non} tale da corrispondere ad una
esistenza, che dico naturale, e suffi-
ciente a giustificare ai carabinieri
esso e' gravata.

Questo mette da un lato la paura degli

Canjy

monia con cui dev'essere vedere nel
dificile a provinciali e dall'altro i
veneri con cui il governo intenderebbe
di farlo per qualcuna di esse, ridonare
dando la sua volta, comeva all'art. 2. della legge 20 maggio
1865 n. 1248. —
I provvedimenti fatti vi accennati pro-
tranno produrre due vantaggi: il
primo, più notevole, della semplifi-
cazione e del più facile e prevedibile
corso degli affari pubblici; il secon-
do di una economia, che per le Sta-
te risulterà di circa 3 milioni, e
per le Province di circa un quarto di
milioni, che ora si spende per le auto-
e mobilia delle Sotto prefetture.
Ma il rafforzio dello Stato non si a-
ver intero che dopo esposti gli effetti
della legge, e questo al regionale
dei magistrati, i quali avendo colo-
rati in disponibilità assorbireanno
questa dura, e due quindici
della somma sovraccitata.

Signore, nella copia fin qui apposta ho com-
pensato ~~che~~ ^{rimandato} la ~~leggere~~ ~~di~~ ~~che~~ ~~è~~ ~~stato~~
ritirato del progetto di legge che ho
l'onore di presentarvi, intorno al
quale ho già avuto occasione di dare
quali ~~argomenti~~ ^{argomenti} nell'altro
caso del Parlamento, che lo appre-
zzi col suo voto. So confidò che non
sarà per mancanza di il vostro approvazione
che ~~si~~ ^{avrà} ~~avrà~~ ^{trovato} ~~trovato~~ ^{trovato} un primo
passo a quelle riforme annunciata
che la nazione e la Repubblica
sentenza di essa hanno mostrato
di vivamente desiderare e di
oler prouidere con ogni ~~possibile~~
follentidone. —

(Legge il Progetto di legge
adottato dal Senato)

1182

Progetto di legge - press appurato
dal Senato del Regno presentato
dal Ministro dell' Interno
(Chiaro)

Opposizione alle liste Repubblicane ed altre
suffragiarie d'ordine amministrativo

o Toronto del 23. Mayo 1866.

Legislatura 9